

ATTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, SEZ. I - sentenza 1 febbraio 2007, n. - Pres. Jann, Est. Schiemann - (sulla possibilità di negare l'accesso agli atti delle istituzioni comunitarie nel caso di documenti la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali od alla politica finanziaria).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti detenuti dalle istituzioni comunitarie - Diniego - Nel caso di documenti la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali od alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro - Legittimità.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti degli atti detenuti dalle istituzioni comunitarie - Diniego - Sindacato in sede giurisdizionale - Limiti - Individuazione.

1. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento CE n. 1049/2000, le istituzioni comunitarie possono rifiutare l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali od alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro. In tali casi, alle predette istituzioni va riconosciuta un'ampia discrezionalità nel decidere di divulgare documenti relativi a tali ambiti.

2. Il controllo esercitato dal Giudice comunitario sulla legittimità delle decisioni delle istituzioni che negano la consultazione di taluni documenti a motivo delle eccezioni relative all'interesse pubblico di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza dei fatti materiali, nonché dell'assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi, sia di uno sviamento di potere.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/71/cgiustce1_2007-02-01.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**